

Codice DB1014

D.D. 16 ottobre 2014, n. 288

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di quattro sorgenti acquedottistiche (SII224, SII225, SII226 e SII227) ubicate in localita' Ceria, nel Comune di Vallanzengo (BI) e gestite dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.).

Il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., con nota in data 14 novembre 2012, aveva inoltrato istanza alla Provincia di Biella – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – per ottenere concessione di piccola derivazione d'acqua da un gruppo di quattro sorgenti tributarie del bacino del Rio Vignolo, ubicate in Comune di Vallanzengo (BI), ad uso potabile, con restituzione reflui nel medesimo bacino tramite collettore consortile pubblico. Nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti erano pari a 0,50 l/s massimi, corrispondenti ad una portata media annua di 0,19 l/s e ad un volume massimo annuo derivabile di 6.000,00 metri cubi.

La Provincia di Biella, con nota in data 7 maggio 2013, ha comunicato al Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. l'avvio del procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua definitiva ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e che non vi sono motivi ostativi al rilascio della stessa richiedendo, tuttavia, la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di acquedotto privato che riveste carattere di pubblico interesse.

Le quattro sorgenti, la cui costruzione risale al 2005, sono ubicate sul versante settentrionale del Monte Rovella a quote comprese tra 415 e 450 metri s.l.m. a breve distanza l'una dall'altra e prossime ad un rio, tributario del Rio Vignolo.

Le sorgenti recapitano l'acqua ad una stazione di sollevamento che la convoglia ad un serbatoio di raccolta denominato *Praie*, ove è presente un sistema di disinfezione automatico con ipoclorito di sodio; dal serbatoio parte la tubazione di adduzione alla rete di distribuzione.

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Comune di Vallanzengo (BI) e con il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 14 luglio 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di quattro sorgenti acquedottistiche ubicate in località *Ceria* – nelle particelle catastali n. 159 (*SII224*), n. 77 (*SII225*), n. 93 (*SII226*) e n. 89 (*SII227*) del foglio di mappa n. 4, censito al C.T. del medesimo Comune di Vallanzengo.

Non disponendo di serie storiche di misura delle portate delle sorgenti analizzate, la proposta di definizione è stata individuata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico considerando, in via cautelativa, un elevato grado di vulnerabilità dell'acquifero captato (classe A); l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

– zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna delle quattro sorgenti; la zona di tutela assoluta delle emergenze altimetricamente più basse (*SII226 e SII227*) corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;

– zona di rispetto ristretta, unica per tutte e quattro le sorgenti, di forma poligonale, con una superficie totale pari a 34.110 metri quadrati, un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo; tale areale ha un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta delle sorgenti altimetricamente più basse (SII226 e SII227).

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato “Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia delle sorgenti denominate *SII224 Sorgente 1* – *SII225 Sorgente 2* – *SII226 Sorgente 3* – *SII227 Sorgente 4* – scala 1:1.000”, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata è stata fatta propria dal Comune di Vallanzengo (BI) con determinazione del Sindaco n. 39 del 29 novembre 2013.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con note in data 3 dicembre 2012 ed in data 16 gennaio 2013, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di definizione presentata, non rilevando particolari criticità o incompatibilità.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con nota in data 10 gennaio 2013, ha espresso parere favorevole per il rilascio di nuova concessione limitatamente alle sorgenti *SII225* e *SII226* – protette da un manufatto – per le quali si dovrà procedere alla recinzione della zona di tutela assoluta e alla regimazione delle acque di ruscellamento.

Per quanto concerne invece le sorgenti interrate *SII224* e *SII227* la stessa ARPA ha richiesto che il gestore proceda alla effettiva misura del contributo apportato dalle due sorgenti ed effettui una valutazione tecnica in termini quali-quantitativi sull'opportunità di mantenere in uso e mandare in rete le acque delle due sorgenti.

In merito alla proposta di definizione presentata, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con altra nota in data 10 gennaio 2013, l'ha considerata adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, rilevando tuttavia che:

- la documentazione presentata dal Proponente contiene errori e refusi che non consentono una corretta individuazione dell'area di salvaguardia richiedendo, pertanto, la rettifica degli aspetti catastali e la presentazione di una nuova planimetria che chiarisca quale sia l'estensione effettiva della zona di rispetto ristretta e della zona di rispetto allargata;
- nell'area in esame, localizzata in una zona caratterizzata da elevata naturalità, non vi sono problematiche particolari dal momento che non sono presenti centri di rischio imputabili ad attività antropiche tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata; tuttavia, le determinazioni analitiche sui campioni di acqua hanno evidenziato, per le sorgenti *SII224* e *SII227* – prive di manufatti – una scarsa qualità microbiologica e pertanto, considerata anche l'elevata vulnerabilità dell'acquifero captato abbinata all'estrema esiguità della risorsa, peraltro non quantificata, ha espresso dubbi e perplessità sul mantenimento delle emergenze non protette.

Il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. ha trasmesso, in data 15 febbraio 2013, una nota esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nei pareri dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sopra riportati.

Nella nota il gestore ha provveduto a correggere i riferimenti catastali delle particelle coinvolte dall'area di salvaguardia e ha precisato che la zona di rispetto ristretta costituisce l'intera area di salvaguardia delle quattro sorgenti poiché coincide con il bacino di alimentazione delle stesse.

Ha poi ribadito, relativamente alla qualità dell'acqua ed alla vulnerabilità delle sorgenti *SII224* e *SII227*, che l'acqua captata viene comunque sottoposta a trattamento di disinfezione con ipoclorito di sodio prima della distribuzione alle utenze, che l'efficacia di tale trattamento è confermata anche dall'assenza di non conformità analitiche sulle acque distribuite nel biennio 2011-2012 e dal parere favorevole rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale di Biella e che, pur riconoscendo che le due sorgenti erogano un'esigua quantità d'acqua, sono indispensabili e pertanto non si ritiene opportuno dismetterle.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con note in data 18 aprile 2013 ed in data 22 maggio 2013, esaminate le controdeduzioni fornite dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. con nota del 15 febbraio 2013, ha effettuato alcune considerazioni di merito chiarendo che, stante il parere favorevole espresso dall'Azienda Sanitaria Locale di Biella, si potrà non tener conto dei propri pareri precedentemente espressi (parere non favorevole per le captazioni *SII224* e *SII227*) a condizione che gli apporti delle sorgenti non protette da manufatti siano indispensabili al soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione.

Il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., con un'ulteriore nota integrativa del 28 giugno 2014, ha trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nei pareri dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

Nonostante all'interno dell'area di salvaguardia proposta non vi siano terreni a destinazione agricola, la documentazione presentata dal Proponente – in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 – comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Vallanzengo (BI) e dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.), ha evidenziato un elevato grado di vulnerabilità dell'acquifero captato (classe A) dalle quattro sorgenti e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33, in data 14 agosto 2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle quattro sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella;

vista la documentazione, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e sottoscritta dal Sindaco del Comune di Vallanzengo (BI) e dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.), comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Biella da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le eventuali attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la nota, in data 14 novembre 2012, con la quale il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. ha presentato alla Provincia di Biella domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua da un gruppo di quattro sorgenti tributarie del bacino del Rio Vignolo, ubicate in Comune di Vallanzengo (BI), ad uso potabile, con restituzione reflui nel medesimo bacino tramite collettore consortile pubblico;

vista la nota, in data 7 maggio 2013, con la quale la Provincia di Biella ha comunicato al Proponente – Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. – l'avvio del procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua definitiva ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e che non vi sono motivi ostativi al rilascio della stessa richiedendo, tuttavia, la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia delle

captazioni, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di acquedotto privato che riveste carattere di pubblico interesse;

viste le note dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 3 dicembre 2012 – prot. n. 0028096/12 ed in data 16 gennaio 2013 – prot. 0001146/13;

viste le note dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 10 gennaio 2013 – prot. n. 2804 e prot. n. 3009;

vista la nota del Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Vallanzengo (BI) –, in data 15 febbraio 2013 – prot. n. 1257;

viste le note dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 18 aprile 2013 – prot. n. 36131 ed in data 22 maggio 2013 – prot. 46588;

vista la determinazione del Sindaco del Comune Vallanzengo (BI) n. 39, in data 29 novembre 2013, di approvazione della proposta di definizione dell' area di salvaguardia presentata;

vista la relazione integrativa del Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., in data 28 giugno 2014;

vista la nota, in data 14 luglio 2014 – prot. n. 948, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione

per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

determina

a) L’area di salvaguardia delle quattro sorgenti acquedottistiche (SII224, SII225, SII226 e SII227) ubicate in località Ceria, nel Comune di Vallanzengo (BI), è definita come risulta nell’elaborato “Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Definizione aree di salvaguardia delle sorgenti denominate SII224 Sorgente 1 – SII225 Sorgente 2 – SII226 Sorgente 3 – SII227 Sorgente 4 – scala 1:1.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell’area di salvaguardia delle quattro sorgenti di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto ristretta. In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l’area di salvaguardia, l’impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che, coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle, dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell’area di salvaguardia, Piano che dovrà essere inviato, sotto forma di comunicazione alla Provincia di Biella ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo. E’ vietato, inoltre, intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Vallanzengo (BI), come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire la sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle quattro sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere recintate, se possibile, e completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla pulizia dei versanti al fine di mantenere l’elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni.

d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Biella per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Vallanzengo, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio